

STUDIO LEGALE INTERNAZIONALE

AVV. ALFONSO MARRA

GIURISTA LINGUISTA

ABILITATO AL BILINGUISMO TEDESCO - ITALIANO DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

IDONEO ALL' ESAME DI STATO DI COMPETENZA LINGUISTICA CINESE HSK DI PECHINO

IDONEO ALL'ESAME DI STATO DI COMPETENZA LINGUISTICA FRANCESE

DELL'ISTITUTO FRANCESE DI NAPOLI "LE GRENOBLE"

SPECIALISTA IN DIRITTO CIVILE PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO

SPECIALIZZATO IN PROFESSIONI LEGALI PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO

PERFEZIONATO IN DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA APPLICATO PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO

CORSISTA DI LINGUA OLANDESE PRESSO L'UNIVERSITA' DI UTRECHT

INTERPRETE E TRADUTTORE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI

CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO E PERITO IN MATERIA PENALE IN QUALITA' DI

INTERPRETE E TRADUTTORE DI LINGUA **TEDESCA, CINESE, GRECA, INGLESE**

PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI

INTERPRETE E TRADUTTORE DI LINGUA **TEDESCA, CINESE, GRECA, INGLESE, FRANCESE**

PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI NAPOLI

ASSISTENZA LEGALE ANCHE IN LINGUA TEDESCA, CINESE, GRECA, INGLESE, FRANCESE

TELEFONO: 335 69 48 594

E - MAIL : avvalfonso.marra@yahoo.it

SITO INTERNET: www.studiolegaleinternazionaleavvocatoalfonso.marra.it

Commercio internazionale e norme applicabili ai contratti internazionali

Il diritto internazionale privato si definisce come il complesso delle norme giuridiche di ogni singolo Stato che regolano quei rapporti privatistici che presentano elementi di estraneità rispetto ad esso ovvero di transnazionalità.

Nell'ambito del diritto internazionale privato, grande importanza riveste la **lex mercatoria**, che si definisce come **sistema di norme, condizioni generali di contratto, clausole standards, prassi uniformi, dunque principi, norme e regole, nate spontaneamente per regolare, nel settore commerciale, i rapporti con elementi di internazionalità.**

Dunque trattasi di principi generali comuni agli ordinamenti giuridici di più Stati, tuttavia **è bene sottolineare che tali raccolte normative hanno un valore residuale, poiché frutto non di regolamentazione nazionale o sovranazionale, bensì di codificazione privata.**

Ad esempio, nell'economia del commercio internazionale grande importanza rivestono i **principi UNIDROIT** sui contratti internazionali, ma tali principi provengono appunto da UNIDROIT, che giuridicamente è un'organizzazione privata che ha sede a Roma.

Dunque i principi UNIDROIT sono una raccolta di principi sulla regolamentazione dei contratti internazionali che tuttavia proviene da un'autorità privata: parliamo, quindi, della cd.

"soft law". Queste raccolte normative spesso cambiano nel corso del tempo, ragione per la

quale, quando vengono inserite all'interno dell'assetto contrattuale, è bene far riferimento anche all'anno di edizione e alla data della loro entrata in vigore (e in ciò i **principi UNIDROIT** si differenziano dagli **INCOTERMS**, per i quali la nuova versione automaticamente sostituisce la precedente).

Per la loro applicazione è necessaria l'espressa volontà delle parti.

Anche quella dei **principi INCOTERMS** è una raccolta privata, proveniente dalla **Camera di Commercio Internazionale**: trattasi, cioè, di usi del commercio internazionale, tipica espressione della lex mercatoria.

Nell'ambito del diritto internazionale privato grande importanza rivestono, altresì, i **criteri di collegamento**, cioè **circostanze di estraneità o transnazionalità che pongono in collegamento la vicenda, oltreché con l'ordinamento giuridico nazionale, anche con quello di uno o più Stati esteri: dunque trattasi di quegli aspetti del rapporto che il Legislatore ritiene determinante ai fini dell'individuazione dell'ordinamento straniero da richiamare.**

Ancora, grande importanza rivestono le norme di applicazione necessaria, cioè quelle norme dell'ordinamento giuridico interno che, in determinati settori, hanno un'applicazione spaziale-personale che prescinde dai criteri fissati dalle norme di diritto internazionale privato: dunque hanno capacità di deroga e vengono definite norme di ordine pubblico.

Al riguardo, la casistica è varia, anche perché ogni Stato ha una propria valutazione dei settori, la cui regolamentazione rientra nella tutela dell'ordine pubblico ed è possibile l'individuazione delle norme di applicazione necessaria sulla base dell'applicazione giurisprudenziale.

Per fare un esempio, sicuramente in Italia **la normativa a tutela del Consumatore e dei lavoratori subordinati è di ordine pubblico.**

In linea generale, il primo criterio di collegamento è la volontà delle parti e, nel caso in cui non ci sia stata una precisa pattuizione in merito al diritto sostanziale da applicare, anche la scelta del foro per eventuali controversie potrebbe essere un indizio per individuare la norma sostanziale da applicare (**lex fori**), ma solo limitatamente all'individuazione delle norme di conflitto e ad eventuali norme di applicazione necessaria e dunque anche in merito alle

trattative precontrattuali ed alla loro eventuale ingiustificata rottura, cui consegue la mancata conclusione del contratto.

Al riguardo, si ricorda che per violazione della buona fede s'intendono non solo la rottura, ma anche reticenze, false dichiarazioni ed informazioni.

Nell'ambito dell'Unione Europea la norma di conflitto contrattuale è unica, a prescindere dalla legislazione adita.

Vi è poi una fondamentale differenza tra:

Convenzioni di diritto internazionale privato che servono ad armonizzare norme di conflitto, dunque ad individuare la norma di diritto sostanziale da applicare (ad esempio, il Regolamento CE n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali cd. "Roma I" che ha superato la Convenzione di Roma del 1980)

e

Convenzioni di diritto internazionale materiale uniforme, che disciplinano direttamente la materia, come norme di diritto sostanziale (ad esempio, la Convenzione di Vienna del 1980 sui contratti di vendita internazionale di merci).

Il vantaggio, quindi, sta nel fatto che con la convenzione di diritto materiale uniforme viene meno il conflitto.

Al riguardo, comunque, va ricordato che se trattasi di rapporti intercorrenti tra Stati membri dell'Unione Europea, la Convenzione di Vienna del 1980 si applica in seconda battuta rispetto al Regolamento CE Roma I.

Peraltro, l'applicazione della Convenzione di Vienna del 1980, però, può essere esclusa dalla volontà delle parti e, quindi, è derogabile.

In ogni caso, va considerato che in realtà non può esserci conflitto tra un Regolamento CE ed una Convenzione internazionale, anche tra due Paesi membri dell'Unione Europea, perché il Regolamento CE riguarda l'individuazione delle norme di conflitto applicabili, mentre la Convenzione internazionale è norma materiale uniforme, quindi trattasi di norma sostanziale.

Ancora, in linea di principio si può dire che anche la Legge n. 218/1995 di riforma del diritto internazionale privato non va in conflitto con quanto stabilito nelle Convenzioni

internazionali, anche se, comunque e in ogni caso, vi è sempre il limite dell'ordine pubblico.

Del resto, anche lo stesso diritto internazionale privato “convenzionale”, cioè derivante da accordi internazionali (qual è anche quello derivante dalla normativa comunitaria) non è assolutamente immune dal “filtro” rappresentato dal pieno potere dell'Autorità Giudiziaria Italiana ex lege n. 218/1995 di esaminare il provvedimento straniero, al fine di valutare se ci sono i requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento in Italia e, soprattutto, per valutare se il titolo straniero sia contrario all'ordine pubblico italiano ed ai principi supremi ed inderogabili dell'ordinamento italiano, oltrechè ai principi inviolabili sanciti dalle Carte internazionali, cui l'Italia ha aderito in virtù degli artt. 10 e 11 della Costituzione.

Infatti, tutto ciò che, provenendo dall'estero, anche da Stati Membri dell'Unione Europea, contrasta con le norme italiane di ordine pubblico e con i principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico, trova una solida e ferma barriera che lo rende irrecognoscibile e privo di ogni effetto in Italia, come si deve verificare nel caso de quo.

In buona sostanza, la circostanza che un provvedimento giurisdizionale provenga da uno Stato membro dell'Unione Europea, NON comporta alcun automatico “abbassamento” delle difese interne dell'ordinamento giuridico italiano.

Diversamente opinando, lo Stato Italiano dovrebbe accogliere e riconoscere apoditticamente qualunque provvedimento provenga dagli Stati membri dell'Unione Europea, con inevitabile e gravissima lesione della propria sovranità nazionale, cui, invece, non ha ovviamente rinunciato, soprattutto allorquando trattasi di diritti fondamentali, qual è quello di agire e resistere in giudizio nell'ambito di un giusto processo.

Infatti, come sostenuto dalla migliore dottrina internazionalistica (ex multis, Sinagra, Zanghi), nello scrivere gli artt. 10 e 11 della Costituzione, che sono il “varco” attraverso il quale le fonti di diritto internazionale penetrano nel nostro ordinamento giuridico, mai i Padri Costituenti hanno permesso una limitazione di sovranità che possa calpestare e

buttare al vento i principi fondamentali su cui si fonda la nostra Repubblica ed il suo ordine pubblico sostanziale (principi fondamentali del nostro ordinamento che costituiscono le basi etiche della comunità nazionale) e processuale (principi inviolabili posti a garanzia del diritto di agire e di resistere in giudizio).

Al riguardo, comunque, si precisa che mentre le norme di applicazione necessaria costituiscono un blocco all'applicazione della legge straniera, l'ordine pubblico costituisce un blocco al riconoscimento di una sentenza straniera.

Ancora, nel panorama della contrattualistica internazionale vi sono le Convenzioni internazionali in materia di diritto internazionale processuale privato e di arbitrato, che sono molto utili al fine di risolvere il problema dell'individuazione del foro competente.

Al riguardo, importante è la Convenzione di New York del 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere.

Nei contratti internazionali, è importante scegliere, dunque, la legge sostanziale e processuale da applicare, la lingua, il foro competente o, eventualmente, la modalità di nomina degli arbitri.

L'errore di diritto nell'applicazione della legge straniera è ricorribile per Cassazione.

La legge straniera non deve essere provata (si presume che il Giudice la conosca anche se però, nei fatti, è opportuno produrne copia in giudizio), né può essere oggetto di consulenza tecnica. Comunque, un consulente tecnico, esperto della materia, potrà essere chiamato per un parere sull'applicazione della legge straniera.